Comune di Calvagese della Riviera

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA COPARTECIPAZIONE

DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

- *Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21 Marzo 2007*
- *Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12 Giugno 2012*
- *Mofificato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 16 Febbraio 2017*

INDICE :

1-Oggetto del Regolamento

2-Determinazione dell'aliquota

3-Esenzione

4-Disciplina della riscossione

5-Pubblicità del regolamento e degli atti

6-Rinvio dinamico

7-Tutela dei dati personali

8-Rinvio ad altre disposizioni

9-Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma3, del D.Lgs 28 Settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Il Comune di Calvagese della Riviera , per assicurare la salvaguardia dei criteri di

progressività cui è informato il sistema tributario, stabilisce, con il presente regolamento, aliquote dell'addizionale comunale differenziate fra di loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla normativa statale, nel rispetto del principio di progressività

3. A decorrere dall'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sarà deliberata a scaglioni:
    - Per i redditi ricompresi nel primo scaglione IRPEF, da zero a 15.000,00 Euro:
    - Per i redditi ricompresi nel secondo scaglione IRPEF, da 15.000,01 e fino a 28.000,00:
    - Per i redditi ricompresi nel terzo scaglione IRPEF, da 28.000,01 e fino a 55.000,00:
    - Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF, da 55.000,01 e fino a 75.000,00:
    - Per i redditi ricompresi nel quinto scaglione IRPEF oltre 75.000,01
4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 3 Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n.296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale ;

Art. 4 Disciplina della Riscossione

Le modalità del versamento diretto dell'addizionale saranno stabilite dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.1, comma 143, ultimo periodo della delle 27 Dicembre 2006 , n.296.

Art. 5 Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento a norma dell'art22 della legge 7 Agosto 1990 n.241 come sostituito dall'art.15 comma 1 della legge 11 Febbraio 2005 n.15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata .

Art. 7 Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196 recante " Codice in materia di protezione dei dati personali " .

Art. 8 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo Gennaio 2007.
Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.